

17\_10\_1\_DGR\_282\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 282**

PSR 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader), sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio). Approvazione invito ai Gruppi di azione locale a presentare domanda di sostegno.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l' Allegato X di tale regolamento;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2015 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

**VISTI** la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito citato come "PSR") da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 6589 del 24 settembre 2015, e il PSR ad essa allegato;

**VISTE** la deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 28 luglio 2016, con la quale si prende atto dell'avvenuta ricezione della versione 2.0 del PSR da parte della Commissione europea con nota Ref. Ares(2016)3266433 dell'8 luglio 2016, e la versione 2.0 del PSR ad essa allegata;

**VISTE** la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 13 gennaio 2017, con la quale si prende atto

dell'avvenuta approvazione della versione 3.0 del PSR da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, e la versione 3.0 del PSR ad essa allegata;  
**VISTO** l'art. 73 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, il quale reca disposizioni sulle modalità attuative del PSR e prevede, ai commi 1 e 2, che le misure del PSR siano attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, e che la disciplina di attuazione del PSR sia demandata ad apposito regolamento regionale;

**VISTO** il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 22 luglio 2016, che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1441 del 28 luglio 2016, che individua i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti;

**VISTA** la deliberazione n. 2657 del 29 dicembre 2016, che approva la graduatoria delle strategie di sviluppo locale (di seguito citate come "SSL") della misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP-sviluppo locale di tipo partecipativo)) del PSR, e ne determina le dotazioni finanziarie;

**RICORDATO** che le SSL sono state definite e presentate dai gruppi di azione locale (di seguito citati come "GAL") di cui all' art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 25 del D.P.Reg. 141/2016;

**RICORDATO** che la sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) della misura 19 del PSR prevede che il sostegno sia concesso con procedimento a sportello, previa selezione delle manifestazioni di interesse che i GAL presentano a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico;

**CONSIDERATO** che il procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e di ammissione al procedimento contributivo a sportello, è stato avviato nelle more dell'approvazione del PSR, su autorizzazione della Giunta regionale contenuta nella deliberazione n. 1816 del 18 settembre 2015, con avviso allegato al decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015 e pubblicato unitamente al decreto stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015;

**CONSIDERATO** che, a conclusione del procedimento su citato, con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 465 del 29 giugno 2016, sono state approvate le manifestazioni di interesse, con relative domande di accesso al procedimento a sportello per la concessione dell'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1, dei seguenti GAL:

- Gruppo di azione locale del Carso s.c. a r.l. - Lokalna akcijska skupina Kras k.d.o.o. con sede in Duino-Aurisina, domanda del 30 ottobre 2015;

- Euroleader s.c.r.l. con sede in Tolmezzo, domanda del 19 ottobre 2015, prot. n. 261/2015;

- Montagna Leader s.c. a r.l. con sede in Maniago, domanda del 23 ottobre 2015, prot. n. 327/15;

- Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba (UD), domanda del 28 ottobre 2015, prot. n. 1472/15;

- Torre-Natisone GAL soc. cons. a r.l. con sede in Tarcento, domanda del 28 ottobre 2015, prot. n. 553/15;

**CONSIDERATO** che il PSR prevede che usufruiscano del sostegno di cui alla sottomisura 19.1 esclusivamente i GAL che abbiano presentato SSL ammesse a finanziamento;

**CONSIDERATO** che i GAL le cui manifestazioni di interesse risultano approvate con il decreto n. 465 del 2016 citato, sono gli stessi che hanno presentato le SSL selezionate e ammesse a finanziamento con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 2016;

**CONSIDERATO** che l'art. 27 del D.P.Reg. 141/2016 disciplina, con riferimento alla sottomisura 19.1 del PSR, le modalità di presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei GAL;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 27 sopra citato prevede:

- al comma 1, che le domande di sostegno sono finanziate secondo il procedimento a sportello;

- al comma 2, che presentano domanda di sostegno i GAL la cui manifestazione di interesse sia stata approvata con provvedimento della struttura responsabile;

- al comma 3, che le modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento sono definite nell'invito con il quale la struttura responsabile comunica ai GAL i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di sostegno;

- al comma 4, che l'invito è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell'Autorità di gestione del PSR;

- al comma 5, che l'invito contiene le condizioni per la concessione, la liquidazione e il pagamento del sostegno, compresa la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui sopra;

**CONSIDERATO** altresì che il D.P.Reg. 141/2016 individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza quale struttura responsabile della sottomisura 19.1;

**VISTO** l'allegato "Invito a presentare le domande di sostegno" riferito alla sottomisura 19.1 (Sostegno

preparatorio) della misura 19 del PSR, predisposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna quale struttura responsabile;

**VISTA** la nota del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area sviluppo rurale, del 14 novembre 2016, prot. n. 0052660, con la quale l'Autorità di gestione del PSR esprime parere favorevole sullo schema di invito predisposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna;

**CONSIDERATO** che le domande di sostegno e pagamento di cui all'invito dovranno essere presentate dai GAL tramite la piattaforma web SIAN, gestita dall'organismo pagatore del PSR, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e che AGEA ha concordato con le regioni di cui è organismo pagatore gli aspetti tecnici della procedura informatizzata per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento della sottomisura 19.1 nel corso dell'incontro tenutosi a Roma il 20 dicembre 2016, di cui al verbale trasmesso da AGEA alle Autorità di gestione regionali con posta elettronica del 30 dicembre 2016, e che con posta elettronica del 25 gennaio 2017 è stata data comunicazione all'Autorità di gestione del PSR e alla struttura responsabile della sottomisura 19.1 della validazione da parte di AGEA delle informazioni sui beneficiari e sulle attività ammissibili a finanziamento nell'ambito della procedura informatizzata della domanda di sostegno;

**CONSIDERATO** che la presentazione della domanda di sostegno presuppone la disponibilità dell'apposito applicativo nel portale SIAN e che, pertanto, l'invito non potrà essere inoltrato ai GAL finché non saranno state rese operative le relative funzionalità nel suddetto portale;

**SU PROPOSTA** della Presidente della Regione,  
all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- 1.** di approvare l' "Invito a presentare le domande di sostegno" riferito alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) della misura 19 del PSR allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.** di autorizzare il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza a inoltrare, a seguito della disponibilità dell'applicativo nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, l'invito ai seguenti GAL:
  - Gruppo di azione locale del Carso s.c. a r.l. - Lokalna akcijska skupina Kras k.d.o.o. con sede in Duino-Aurisina;
  - Euroleader s.c.r.l. con sede in Tolmezzo;
  - Montagna Leader s.c. a r.l. con sede in Maniago;
  - Open Leader soc. cons. a r.l. con sede in Pontebba;
  - Torre- Natisone GAL soc. cons. a r.l. con sede in Tarcento;
- 3.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI  
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17\_10\_1\_DGR\_282\_2\_ALL1

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>Presidenza</b>	
Servizio coordinamento politiche per la montagna	montagna@regione.fvg.it tel + 39 0432 555643 fax + 39 0432 555052 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – MISURA 19 (SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.1 (SOSTEGNO PREPARATORIO).

## INVITO A PRESENTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'invito

1. Il presente invito disciplina le modalità di attivazione e attuazione del procedimento a sportello per la concessione del sostegno di cui alla sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.

2. L'invito è rivolto ai gruppi di azione locale (di seguito GAL) che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1816 del 18 settembre 2015, hanno presentato la manifestazione di interesse approvata con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per montagna n. 465/SG del 29 giugno 2016 e composta da:

- domanda di accesso al procedimento a sportello per la concessione del contributo;
- idea progettuale di strategia di sviluppo locale (di seguito SSL);
- previsione di spesa definita dallo stesso GAL per l'attività finanziata con la sottomisura 19.1.

#### Articolo 2 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente invito sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 175.000,00 di spesa pubblica di cui euro 75.460,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito FEASR) pari al 43,12%.

2. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti sono rinviate alla disponibilità della Misura 19 del PSR.

#### Articolo 3 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente invito struttura responsabile di misura nonché ufficio attuatore è il Servizio coordinamento per le politiche della montagna della Presidenza della Regione.

#### Articolo 4 – Territorio interessato

1. Il territorio di attuazione delle Misura 19 è costituito da Comuni inclusi nei territori montani della Regione Autonoma Friuli Venezia, come delimitati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei

Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e compresi nelle aree rurali C e D, nonché, con riferimento alla zona omogenea montana del Carso – anch'essa delimitata dalla legge regionale n. 33/2002 – nelle sottozone rurali A.1, B.1 e C.1.

## **CAPO II – GENERALITA' SUL SOSTEGNO PREPARATORIO (SOTTOMISURA 19.1)**

### **Articolo 5 – GAL beneficiari**

1. Il presente invito è rivolto ai GAL la cui manifestazione di interesse è stata approvata con il decreto n. 465 del 29 giugno 2016 di cui all'articolo 1, comma 2:

- Euroleader soc. cons. a r.l. con sede in Tolmezzo (UD);
- Montagna Leader s. cons. a r.l. con sede in Maniago (PN);
- Torre-Natisone GAL s. cons. a r.l. con sede in Tarcento (UD);
- Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba (UD);
- Gruppo di azione locale del Carso- Lokalna akcijska skupina Kras s. cons. a r.l. con sede in Duino-Aurisina (TS).

### **Articolo 6 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari**

1. I GAL sono tenuti a garantire, sino al momento dell'effettiva liquidazione del sostegno, il mantenimento dei seguenti requisiti di ammissibilità, già richiesti ai fini della selezione della manifestazione di interesse:

- a) possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 con riferimento a composizione del partenariato e dell'organo decisionale deputato a selezionare, per i GAL, i progetti della strategia di sviluppo locale (di seguito SSL), come meglio individuati al successivo comma 3;
- b) area del GAL costituita da almeno 10 Comuni ricadenti nel territorio interessato dall'intervento, contigui e privi di lacune al proprio interno;
- c) area del GAL con una popolazione compresa tra 25.000 e 80.000 residenti al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della realizzazione delle condizioni dettate dal comma 1, lettera a), i GAL rispettano le seguenti condizioni:

- a) a livello decisionale né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- b) il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno e in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili, compresa la definizione delle relative procedure di selezione e dei criteri oggettivi di selezione;
- c) nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale;
- d) la componente pubblica del GAL è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL, ivi comprese le società di capitali partecipate da enti pubblici;
- e) la componente privata del GAL è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto;
- f) il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli indicati ai precedenti commi a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale sopra descritto.

3. I GAL, in relazione all'attività finanziata nell'ambito del PSR, si configurano come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ai sensi dell'articolo 3, comma 26, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) alle disposizioni dei quali sono tenuti ad uniformare la propria attività contrattuale e il cui rispetto è oggetto di verifica in sede di controllo amministrativo della spesa rendicontata.

**Articolo 7 – Tipologia e aliquota del sostegno, limite massimo del sostegno**

1. Il sostegno è concesso come sovvenzione in conto capitale, per attività non configurabile come attività di impresa secondo il diritto dell'Unione Europea.
2. L'aliquota del sostegno è pari al 100% del costo ritenuto ammissibile ed è liquidato, a favore dei GAL, nella misura richiesta, fino all'importo massimo di euro 35.000,00.

**Articolo 8 – Operazioni e costi ammissibili**

1. La sottomisura 19.1 del PSR ha come finalità lo sviluppo delle capacità, la formazione e la creazione di reti nell'ottica dell'elaborazione e attuazione della SSL di cui alla Misura 19.
2. L'intervento sostiene :
  - a) le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla strategia di sviluppo locale;
  - b) gli studi dell'area interessata alla strategia di sviluppo locale (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzate attraverso la strategia di sviluppo locale);
  - c) la progettazione della strategia di sviluppo locale, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
  - d) l'attività amministrativa dei GAL.
3. Sono ammissibili, in linea generale, i costi:
  - a) sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso alla sottomisura 19.1 ("ammissione del GAL al procedimento a sportello per la concessione del contributo previsto dalla sottomisura 19.1"), e specificamente:
    - Euroleader soc. cons. a r.l.: 19 ottobre 2015;
    - Montagna Leader s. cons. a r.l.: 23 ottobre 2015;
    - Torre-Natisone GAL s. cons. a r.l.: 28 ottobre 2015;
    - Open Leader s. cons. a r.l.: 28 ottobre 2015;
    - Gruppo di azione locale del Carso- Lokalna akcijska skupina Kras s. cons. a r.l.: 30 ottobre 2015;
  - b) sostenuti sino alla data di adozione della SSL da parte del GAL ai fini della presentazione della domanda di selezione della SSL stessa per la sua ammissione a finanziamento;
  - b) imputabili e pertinenti alle attività di elaborazione e preparazione della SSL di cui al comma 2;
  - c) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili dei GAL;
  - d) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza.
4. Sono ammissibili esclusivamente i costi riferibili alla seguenti tipologie di spesa:
  - a) compensi per progettisti e formatori, compresi rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio se non inclusi nel corrispettivo;
  - b) compensi per attività di studio e ricerca;
  - c) realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicità, divulgazione);
  - d) elaborazione e produzione di supporti didattici;
  - e) affitto immobili e locali;
  - f) acquisto, per valore di ammortamento, e noleggio attrezzature;
  - g) retribuzioni o compensi e oneri riflessi, comprese voci accessorie del trattamento economico, per personale (contratto di lavoro dipendente, collaborazioni a progetto);
  - h) costi indiretti connessi agli ordinari costi di funzionamento del GAL, quali i servizi amministrativi, contabili, assicurativi e finanziari per la gestione corrente; le utenze energetiche, idriche e telefoniche; i collegamenti telematici; la cancelleria e altro materiale di consumo; i valori bollati; le spese postali; la manutenzione ordinaria degli uffici o locali del GAL e delle attrezzature; l'affitto e la pulizia degli uffici o locali del GAL.
5. Limitatamente ai soli costi indiretti di cui alla lettera h) del comma 4, il sostegno viene liquidato come finanziamento a tasso forfettario del 15% calcolato sull'ammontare delle spese per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
6. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte del GAL utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dal GAL al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi

connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.

**7.** In caso di stipula di nuovi contratti di lavoro, ai fini dell'ammissibilità della spesa di cui al precedente comma 4, lettera g), il GAL è tenuto a rispettare i principi di trasparenza e pari opportunità nell'assunzione. A tal fine, al momento della liquidazione del sostegno, il GAL dà conto delle metodologie adottate e della prassi seguita per rispettare i suddetti principi.

**8.** Il Servizio coordinamento politiche per la montagna verifica l'attinenza della spesa rispetto alle attività di cui al comma 2 e ai costi di cui al comma 4 al momento della liquidazione del sostegno. A tal fine il GAL presenta, oltre alla documentazione dimostrativa della spesa, apposita relazione illustrativa dell'attività svolta, secondo le modalità specifiche dettate al successivo articolo 21.

#### **Articolo 9 – Costi non ammissibili**

**1.** Non sono considerati costi ammissibili;

a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della domanda di accesso al procedimento a sportello per la concessione dell'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1, di cui alla manifestazione di interesse approvata con il decreto n. 465 del 2016;

b) i costi che non sono previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;

d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

e) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;

f) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

g) gli interessi passivi;

h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;

i) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

#### **Articolo 10 – Congruità e ragionevolezza dei costi**

**1.** I costi relativi alle operazioni oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione di congruità e ragionevolezza avviene:

a) in caso di contratti di appalto aventi ad oggetto servizi e forniture per i quali si applica il decreto legislativo 50/2016 o il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mediante la verifica del rispetto delle disposizioni legislative ivi contenute;

b) per contratti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 50/2016 o del decreto legislativo 163/2006, mediante la presentazione di:

1. almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, mediante richiamo alle tariffe professionali pertinenti o dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, la congruità della scelta o l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;

c) per i costi indiretti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera h) mediante l'applicazione del [tasso forfettario](#) del 15% calcolato sull'ammontare delle spese per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### **Articolo 11 – Complementarità**

**1.** Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità".

### **CAPO III – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

#### **Articolo 12 – Procedimento contributivo**

**1.** La concessione del sostegno avviene a seguito dello svolgimento di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo le modalità e nei termini indicati al presente capo.

#### **Articolo 13 – Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**

**1.** Il GAL compila e rilascia, dal giorno successivo alla comunicazione a mezzo PEC del presente invito sino al trentesimo giorno successivo, la domanda di sostegno redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale, (SIAN), la quale viene presentata, corredata della documentazione di cui all'articolo 14, mediante:

a) invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, della domanda rilasciata a portale SIAN, stampata e firmata, all'indirizzo PEC **montagna@certregione.fvg.it**

oppure

b) invio tramite SIAN all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico dal SIAN.

**2.** Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da comunicare ai GAL interessati.

**3.** La domanda di sostegno contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno.

**4.** I GAL costituiscono o aggiornano e validano il fascicolo aziendale elettronico.

**5.** La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'archiviazione della domanda di sostegno.

**6.** Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

**7.** Il GAL presenta a valere sul presente invito una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

#### **Articolo 14 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

**1.** Alla domanda di sostegno il GAL allega la seguente documentazione:

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda,

b) copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscrittore della domanda, qualora non vi sia coincidenza rispetto al sottoscrittore della manifestazione di interesse;

c) elencazione analitica della spesa, redatta secondo le tipologie di spesa di cui all'articolo 8, comma 4;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del GAL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, articolo 47, attestante la conformità agli originali della documentazione eventualmente prodotta ai sensi della lettera b).

**2.** Il GAL, inoltre, rende evidenza di eventuali modifiche intervenute dal momento di presentazione della manifestazione di interesse, rispetto ai seguenti elementi, rilevanti ai fini dell'ammissibilità a contributo dello stesso:

a) composizione del partenariato, con indicazione dell'appartenenza al settore pubblico o privato, e relative quote di capitale;

b) legale rappresentante e organi del GAL, con specifico riguardo all'organo decisionale al quale spetta la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili;

c) territorio e popolazione del GAL (elenco dei Comuni e numero di residenti al 31 dicembre 2013).

**3.** A tal fine, il GAL allega alla domanda di sostegno, utilizzando il modello allegato al presente invito sub Allegato 1, una dichiarazione attestante:

a) che non sono intervenute modifiche rispetto alla composizione del partenariato, agli organi del GAL e al territorio e popolazione interessati dalla strategia;

b) le modifiche intervenute.

#### **Articolo 15 – Condizioni per la concessione del sostegno**

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna verifica il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL già richiesti per la presentazione della manifestazione di interesse, come specificati all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna accerta, inoltre e a pena di esclusione dal sostegno, la sussistenza dei seguenti requisiti di ricevibilità della domanda:
  - a) la corretta presentazione della domanda, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1;
  - b) la sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante del GAL;
  - c) la presentazione, in allegato alla domanda di sostegno, della documentazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. Non è ammissibile la domanda priva della documentazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, qualora il GAL non provveda a trasmetterla nel termine di 15 giorni dalla richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 16 – Istruttoria della domanda e concessione del sostegno**

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
  - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità e le ulteriori condizioni per la concessione del sostegno di cui al precedente articolo 15;
  - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di concessione del sostegno.

#### **CAPO IV - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COSTI**

##### **Articolo 17 – Modalità di rendicontazione dei costi**

1. I costi sostenuti dal GAL sono ammissibili se comprovati da fatture o altra documentazione contabile di pari valore probatorio, fatto salvo quanto indicato all'articolo 8, comma 4, lettera h) in relazione ai costi indiretti. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
  - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
  - b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
  - c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
  - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
  - e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro o ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

**2.** La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto della fornitura o del servizio e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene acquistato.

**3.** Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

#### **Articolo 18 – Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo**

**1.** La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione, senza versamento di acconti, secondo le modalità indicate ai successivi articoli.

#### **Articolo 19 – Condizioni per la liquidazione e il pagamento del sostegno**

**1.** La presentazione e ammissione a finanziamento della SSL è condizione per la liquidazione a saldo del sostegno. In caso di mancata presentazione o ammissione a finanziamento della SSL il sostegno concesso è revocato e si dispone la restituzione dell'anticipazione eventualmente erogata al beneficiario.

**2.** I costi sono riconosciuti come ammissibili anche nel caso in cui la SSL del GAL beneficiario sia ammessa a finanziamento, ma non finanziata. I costi non sono riconosciuti ammissibili nel caso in cui la SSL del GAL beneficiario venga ritenuta non ammissibile a finanziamento.

**3.** La Struttura responsabile di misura verifica il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui al successivo articolo 20

#### **Articolo 20 – Liquidazione del sostegno**

**1.** Il GAL, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN, allegando la seguente documentazione:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;

b) copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscrittore della domanda, qualora non vi sia coincidenza rispetto al sottoscrittore della domanda di sostegno;

c) relazione illustrativa conclusiva del GAL, contenente i seguenti elementi:

1. descrizione delle attività svolte dal GAL e delle relative spese sostenute, finalizzate all'elaborazione e attuazione della SSL, facendo riferimento alle tipologie di attività individuate all'articolo 8 comma 2 del presente invito e alle categorie di spesa di cui al comma 4 dello stesso articolo. Il GAL dà conto, in particolare, del rispetto del decreto legislativo 50/2016 o del decreto legislativo 163/2006 (per spese anteriori al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici);

2. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti in sede di domanda di sostegno e costi effettivamente sostenuti;

3. elenco delle fatture o della documentazione contabile di pari valore probatorio con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

d) documentazione attestante il rispetto della congruità e ragionevolezza delle spese, e nello specifico:

1. in caso di contratti di appalto aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali si applica il decreto legislativo 50/2016 o il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: documentazione relativa alla procedura di affidamento seguita nel caso specifico, comprese le valutazioni di congruità e ragionevolezza operate dal GAL, secondo gli indirizzi dettati nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, punto 3.3;

2. per servizi e consulenze non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 50/2016 o del decreto legislativo 163/2006, mediante la presentazione di:

- a. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da soggetti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi è allegata, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul soggetto (a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
- b. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, mediante richiamo alle tariffe professionali pertinenti o dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, la congruità della scelta o l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;
3. per retribuzioni o compensi del personale del GAL: copia del contratto di lavoro subordinato; atti organizzativi interni (ordini di servizio) relativi all'impiego del personale in maniera esclusiva o parziale nell'attività di cui alla sottomisura 19.1 accompagnati da relativi *time-sheet*;
- e) fatture o altra documentazione contabile di pari valore probatorio e relativa documentazione attestante il pagamento, secondo le modalità dettate dall'articolo 17 del presente invito. Relativamente agli onorari professionali, se dovuto, va allegata copia del versamento della ritenuta d'acconto. Per i costi del personale, va allegata copia delle buste paga e dei relativi modelli F24 unitamente a un prospetto, sottoscritto dal consulente del lavoro, in cui siano indicati in maniera analitica e con riferimento al singolo dipendente, i costi a carico del GAL e le ritenute operate sulle retribuzioni del personale oggetto dei versamenti effettuati tramite il modello F24. Relativamente all'IVA il GAL allega apposita dichiarazione che l'imposta è stata effettivamente sostenuta e non è recuperabile secondo la disciplina nazionale, resa da persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti, da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili o da un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
1. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 6 del presente invito;
  2. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente alla sottomisura finanziata dal presente invito;
  3. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL di cui all'articolo 6 comma 1 e 2;
  - c) l'avvenuta presentazione della SSL da parte del GAL e la relativa ammissibilità a finanziamento della stessa;
  - d) che le operazioni e gli interventi attuati siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della sottomisura 19.1;
  - e) che i costi sostenuti siano:
    1. ammissibili, secondo le condizioni dettate dall'articolo 8 comma 4;
    2. sostenuti nel periodo di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
    3. necessari per l'attività di elaborazione e preparazione della SSL di cui all'articolo 8 comma 2;
    4. imputabili e pertinenti alle attività suddette;
    5. congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'attività svolta;
  - f) i pagamenti effettuati;
  - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
  - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 21;
  - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 2 il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua almeno una visita presso la sede del GAL, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per la

seguinte ragione, riportata nel provvedimento di liquidazione del sostegno: l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5.

**5.** A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai precedenti commi l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli artt. 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

**6.** In pendenza dei controlli in loco di cui al precedente comma 5 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000.

**7.** Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al GAL, sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione, si discosti di più del 10% dall'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, il Servizio coordinamento politiche per la montagna applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, senza andare oltre la revoca totale del sostegno concesso. La riduzione non si applica se il GAL dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il Servizio coordinamento politiche per la montagna accerta che il GAL non ne è responsabile.

**8.** Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti, il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone per le domande di pagamento ritenute ammissibili il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione del saldo indicando:

1. l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e il sostegno liquidabile;
2. le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
3. lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della Misura 19 del PSR;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

**9.** Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al precedente comma 8, lettera a), l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

#### **Articolo 21 - Divieto generale di pluricontribuzione**

**1.** Ai sensi dell'articolo 30, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i costi ammessi a finanziamento con il presente invito non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

**2.** Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

#### **Articolo 22 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

**1.** Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

**2.** Il GAL presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

**3.** Il Servizio coordinamento politiche per la montagna prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.

**4.** Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato che:

- a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

**5.** Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il GAL nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

#### **Articolo 23 – Errori palesi**

**1.** Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal Servizio coordinamento politiche per la montagna sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il GAL abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli che:

- a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del Servizio coordinamento politiche per la montagna o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del Servizio coordinamento politiche per la montagna su richiesta del GAL anche a seguito di indicazione del Servizio stesso.

## **CAPO V - IMPEGNI E OBBLIGHI DEI GAL**

### **Articolo 24 - Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del GAL sono:

- a) non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata, nel rispetto del divieto generale di pluricontribuzione di cui all'articolo 21 del presente bando;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione a saldo del sostegno
- c) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 1441 di data 28/7/2016, reperibile sul sito internet ufficiale della Regione, sezione delibere (<http://www.regione.fvg.it/asp/delibere>).

4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### **Articolo 25 - Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del GAL sono:

- a) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno concesso;
- b) rispettare la normativa sugli appalti pubblici;
- c) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori di cui al comma 1, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 1441 di data 28/7/2016, reperibile sul sito internet ufficiale della Regione, sezione delibere (<http://www.regione.fvg.it/asp/delibere>).

4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.3536, dell'8 febbraio 2016 (Disciplina di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) ove il Servizio coordinamento politiche per la montagna accerti violazioni relative ad impegni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno e si provvede alla revoca del provvedimento di concessione e al recupero degli importi indebitamente erogati.

### **Articolo 26 – Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 24 e 25, nonché nel caso di mancata presentazione della SSL ovvero di mancata ammissione a finanziamento della stessa, il Servizio coordinamento politiche per la montagna avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al GAL ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna trasmette al GAL il provvedimento di revoca entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 27 - Controlli ex post**

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 24 e 25 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

##### **Articolo 28 - Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con D.P.Reg. 0141/Pres del 7 luglio 2016.

##### **Articolo 29 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

##### **Articolo 30 - Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Allegato 1****Modello dichiarazione GAL**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Presidenza  
Servizio coordinamento politiche per la montagna  
UDINE

Oggetto: PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) – domanda di sostegno: dichiarazione relativa a requisiti del GAL.

**DICHIARAZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il giorno \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante del  
GAL \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

- che non sono intervenute modifiche rispetto alla composizione del partenariato, agli organi del GAL e al territorio e popolazione interessati dalla strategia dal momento di presentazione della manifestazione d'interesse approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 465/SG del 29 giugno 2016;
- che dal momento di presentazione della manifestazione d'interesse approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 465/SG del 29 giugno 2016 sono intervenute le seguenti modifiche relativamente a *(completare solo le parti di interesse)*:

**a) composizione del partenariato**

*(Indicare la modifiche intervenute nella compagine, fornendo: elenco dei partner o soci, con indicazione dell'appartenenza al settore pubblico o privato; e le relative quote);*

**b) legale rappresentante e organi del GAL, con specifico riguardo all'organo decisionale al quale spetta la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili**

*(Indicare le modifiche intervenute rispetto ai seguenti elementi:*

*- organi del GAL (Consiglio di amministrazione, presidente, ecc.) e nominativi dei componenti e delle cariche, compreso il legale rappresentante.*

*- organo collegiale che ha la responsabilità delle decisioni finali su tutti i progetti finanziabili e sua composizione.*

*Nelle descrizioni degli organismi sopra citati accanto ai nominativi vanno specificati i soci di cui le persone indicate sono rappresentanti. Indicare gli estremi degli atti di nomina);*

**c) territorio e popolazione del GAL**

*(Indicare eventuali modifiche all'elenco dei Comuni e relativo numero di residenti al 31 dicembre 2013, specificando la fonte dei dati).*

Luogo, data \_\_\_\_\_

(firma)

\_\_\_\_\_